



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie
per la produzione e diffusione dell'informazione statistica

Direzione centrale per la raccolta dati

All'attenzione dei sigg. Presidenti dei
Tribunali della Repubblica
All'attenzione dei sigg. Presidenti delle
Corti di Appello
e p.c. Ai responsabili delle Cancellerie Civili degli
stessi Tribunali e Corti di Appello
Ai responsabili degli Uffici Sentenze
Al Ministero della Giustizia
Al Consiglio Nazionale Forense

All'Istituto Provinciale di statistica
della Provincia autonoma di Bolzano
(ASTAT)

LORO SEDI

Oggetto: "Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio, scioglimenti delle unioni civili" (IST-02798 e IST-02800) – Anno 2026

1. Descrizione e finalità delle rilevazioni

La rilevazione delle separazioni personali dei coniugi (separazioni), degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) e degli scioglimenti delle unioni civili ha come obiettivo il monitoraggio delle unioni coniugali e civili per le quali si dà adito a dissoluzione di natura legale.

I dati rilevati consentono di analizzare le diverse componenti del fenomeno: procedimento e ricorso all'assistenza legale, matrimonio/unione all'origine e caratteristiche dei coniugi/partner. Queste informazioni permettono di far luce sulle modifiche strutturali e sulle tendenze recenti relativamente alla conclusione dei matrimoni e delle unioni formalizzata a seguito di un iter giudiziario o extra-giudiziale.

Le informazioni dettagliate sulle rilevazioni sono disponibili sul sito www.istat.it nella sezione "informazioni per i rispondenti" oppure direttamente al link <https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/statistiche-giudiziarie-civili/>

Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma
Telefono +39 06 46731
Fax 06 4673 4099
e-mail: dcrd@istat.it
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA IT02124831005

Le rilevazioni sono inserite nel Programma statistico nazionale 2023-2025 approvato con DPR 24 settembre 2024 (codice IST-02798 e IST-02800). Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell'Istat all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa>.

Si ricorda che l'inserimento delle rilevazioni nel Programma statistico nazionale ne sancisce l'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs n. 322 del 6 settembre 1989.

Per le modalità di trasmissione delle informazioni si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), il quale detta la disciplina per la trasmissione di documenti tra pubbliche amministrazioni.

2. Raccolta dei dati

2.1. Campo di osservazione e unità di rilevazione

Dal 2024, è stata avviata la rilevazione riepilogativa relativa ai dati trasmessi dai Tribunali (e dalle Corti d'Appello) agli Uffici di Stato Civile (**modello riepilogativo mensile Istat G.254**) che ha sostituito i precedenti modelli Istat M253 e M253.

Quando la sentenza di separazione, divorzio o scioglimento di unione civile diventa definitiva e non più soggetta a impugnazione, il Tribunale, nella persona del cancelliere, la trasmette all'ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio/l'unione civile. In caso di matrimonio celebrato all'estero il Comune di riferimento è quello dove l'atto è stato trascritto. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio/atto di unione civile e alle ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Ogni Tribunale o Corte d'Appello è tenuto, quindi, a inviare all'Istat i modelli riepilogativi mensili secondo le modalità di seguito descritte. In particolare, devono essere conteggiati e inviati i dati relativi a tutti i procedimenti, esauriti, passati in giudicato e trasmessi ai Comuni nell'anno 2026, relativi alle separazioni personali dei coniugi, agli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) e agli scioglimenti delle unioni civili.

Il riferimento temporale da considerare per la compilazione dei modelli è la data di trasmissione dei provvedimenti ai Comuni.

In considerazione della minor mole di informazioni richieste con la nuova impostazione avviata nel 2024, si confida nella massima collaborazione da parte dei Tribunali nel trasmettere tempestivamente le sentenze passate in giudicato agli Uffici di Stato Civile.

Si ricorda che, nel modello riepilogativo Istat G.254, devono essere conteggiati tutti i provvedimenti trasmessi ai Comuni (compresi gli scioglimenti delle unioni civili), siano essi consensuali (anche quelli che si concludono in modalità esclusivamente telematica) o giudiziali. L'introduzione della recente Riforma Cartabia (D. Lgs. 149 del 10 ottobre 2022), entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ha previsto la facoltà di proporre contestualmente la domanda di separazione personale e quella di divorzio. È importante che, in questi casi di ricorso unico per separazione e divorzio, le sentenze inviate ai Comuni vengano correttamente inserite. In particolare, le sentenze di separazione e divorzio devono essere conteggiate distintamente, considerando per ciascuna di esse l'effettivo mese di trasmissione al Comune.

Nel caso in cui nel corso di un mese il Tribunale o Corte di Appello non abbia inviato alcun provvedimento ai Comuni il modello Istat G.254 va inviato ugualmente rispondendo “no” al quesito iniziale in cui si chiede se vi siano stati invii o meno.

2.2. Raccolta tramite web – credenziali

I modelli dovranno essere trasmessi esclusivamente sulla **piattaforma disponibile al link <https://gino.istat.it/giustizia>**

L’invio del modello Istat G.254 è ammesso esclusivamente via-internet e deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Per l’invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema un file in *upload*.

Per l’accesso alla compilazione dei modelli riepilogativi Istat G.254 si devono utilizzare le credenziali già in possesso. Le Corti d’Appello non ancora registrate per accedere alla piattaforma di trasmissione *on-line* dovranno prima autenticarsi e registrarsi attraverso l’attivazione delle credenziali (utenza e password) già fornite in precedenza con posta elettronica certificata dall’Istat. Per tutti coloro che abbiano smarrito le credenziali inviate a suo tempo è possibile farne nuova richiesta scrivendo all’indirizzo mail: separazioni-scioglimenti@istat.it.

Di seguito vengono riportate alcune sintetiche informazioni per agevolare la procedura di registrazione, per chi non l’avesse già completata, da effettuare al primo accesso:

- a) Cliccare il pulsante “Accesso al questionario” presente nella home page, in alto a destra.
- b) Inserire il Codice Utente e la Password iniziale riportati nella comunicazione già inviata dall’Istat.
- c) Digitare una nuova Password, composta di almeno 8 e non più di 20 caratteri, sia numeri che lettere.
- d) Ripetere la nuova password nel campo “Conferma password”.
- e) Compilare i seguenti campi: cognome, nome, indirizzo e-mail personale e telefono del referente (è possibile inserire fino a tre nominativi di cui solo il primo è obbligatorio). Nella parte finale del *form* di registrazione si chiederà di inserire anche un indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni di carattere più formale”.
- f) Alla fine della registrazione, al primo indirizzo e-mail inserito verrà inviata una comunicazione automatica dell’avvenuta registrazione, che varrà anche come ricevuta.
- g) Terminata la registrazione sarà possibile procedere alla compilazione e all’invio dei questionari, cliccando sul tasto “Accesso al questionario”.

La procedura di registrazione deve essere eseguita solo per il primo accesso al sito. Per gli accessi successivi sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Accesso al questionario” e inserire codice utente e password personalizzata.

2.3. Istruzioni per la compilazione dei modelli

Il modello Istat G.254 è diviso in due sezioni, una per le separazioni e una per i divorzi/scioglimenti delle unioni civili; deve essere compilato conteggiando ogni singolo procedimento esaurito e trasmesso ai Comuni, sia esso consensuale o giudiziale.

Si ricordano alcuni elementi fondamentali riguardo ai criteri di compilazione del modello:

- **Impostazione temporale di riferimento.** Devono essere riportati i provvedimenti trasmessi ai Comuni nel corso del mese di riferimento, *specificando sia il numero di quelli inviati in totale sia*

quello che si riferisce a provvedimenti conclusi nell'anno corrente.

- **Tipologia di provvedimento.** Deve essere riportata la distinzione tra provvedimenti su domanda congiunta (consensuali) e con rito ordinario (giudiziali). Per i divorzi vanno conteggiati separatamente gli scioglimenti e le cessazioni degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, le sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico e trasmesse allo Stato civile vanno conteggiate, nella parte dei divorzi, nel punto 2.3 Rito ordinario (giudiziali).

Comuni destinatari della trasmissione. Fondamentale è che venga indicato il dettaglio dei Comuni a cui i provvedimenti siano stati trasmessi. In particolare, dovranno essere indicati i provvedimenti trasmessi distinti per tipologia, per ciascun mese e Comune. Solo così, infatti, si potranno monitorare i dati trasmessi all'Istat a loro volta dai Comuni (modello SDSU) attraverso confronto incrociato.

Collegandosi al link <https://gino.istat.it/giustizia/> dalla home page sarà possibile accedere alle sezioni:

- *Documenti e istruzioni:* contiene i modelli pdf, la documentazione tecnica e le istruzioni necessarie per la compilazione on-line.
- *Contatti:* sono disponibili in questa sezione i recapiti mail Istat per segnalazioni o richieste di informazioni.

3. Assistenza alla rilevazione e referenti

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti sui contenuti delle rilevazioni e sulla loro tempistica è possibile rivolgersi a:

Antonella GUARNERI

EMAIL separazioni-scioglimenti@istat.it

Francesca RINESI

EMAIL separazioni-scioglimenti@istat.it

Silvia CAPUANO

EMAIL separazioni-scioglimenti@istat.it

Giancarlo GUALTIERI

EMAIL separazioni-scioglimenti@istat.it

Per assistenza di natura informatica in ordine alla raccolta dei dati è possibile rivolgersi a:
assistenza-informatica-comuni@istat.it

4. Elaborazione e diffusione

I principali indicatori prodotti dall'Istat sono disponibili sulle piattaforme: <https://esploradati.istat.it/> e <https://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html>. Dati riepilogativi annuali sono anche diffusi (a un livello minimo regionale) nell'“Annuario statistico italiano”, in “Noi Italia” e nel “Rapporto annuale sulla situazione nel Paese”. Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che sul sito <http://www.istat.it> sono pubblicate le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istat. È possibile acquisire informazioni sull'attività dell'Istituto e sui servizi offerti anche rivolgendosi ai Centri di informazione statistica presenti nei capoluoghi di Regione.

5. Segreto statistico, obbligo di risposta e trattamento dei dati.

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 46731
Fax 06 4673 4099
e-mail: dcrd@istat.it
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA IT02124831005

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati alla Commissione europea (EUROSTAT) (Regolamento (UE) 2013/1260, art.6).

Le informazioni relative al referente per la compilazione sono sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018). L'obbligo di risposta per le rilevazioni di cui alla presente circolare è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 24 settembre 2024 di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025.

Per le operazioni di rispettiva competenza i responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito delle presenti rilevazioni sono il Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell'Istat.

6. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1260/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati;
- Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
- DPR n. 396 del 3 novembre 2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Legge 10 novembre 2014, n. 162, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- Legge 6 maggio 2015, n. 55, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;
- D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Riforma Cartabia);
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" – art. 6 (uffici di statistica), 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni" - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A.4 al D.lgs. n. 196/2003;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025 (S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2024 - serie generale - n. 268).

7. Conclusioni

Nella consapevolezza dei gravosi impegni istituzionali che i Tribunali e le Corti d'Appello sono tenuti a espletare, si rammenta la necessità di inviare i modelli statistici secondo la tempistica richiesta, compilati in modo completo e corretto, affinché sia consentita la pubblicazione dei risultati in tempi brevi. La qualità dei dati è, infatti, strettamente legata, oltre che alla loro correttezza, anche alla tempestività della loro acquisizione, per consentire una efficace e aggiornata fruizione da parte degli utenti (Autorità governative, Enti pubblici e privati). La ritardata o incompleta trasmissione a questo Istituto dei modelli statistici non renderebbe possibile l'utilizzo dei dati acquisiti come adeguato supporto a decisioni di carattere gestionale-amministrativo nel settore giudiziario.

Si fa presente che, in caso di mancato o tardivo invio dei dati richiesti, nelle pubblicazioni dell'Istat verranno indicati gli uffici giudiziari inadempienti, al fine di qualificare l'informazione statistica prodotta e rispettare l'attività degli uffici giudiziari che svolgono correttamente il lavoro di competenza.

Nella certezza che i Tribunali interessati assicureranno la massima cura, competenza e tempestività nell'espletamento dei compiti loro affidati per il buon esito delle rilevazioni, si ringrazia vivamente sin d'ora per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Ceccarelli

